



Automobile Club d'Italia

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITÀ AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione
Tasse Automobilistiche
MS

Spett.le AGENZIA ITALIA GROUP S.r.l.
agenziaitaliagroup@pec.it

Spett.le POLO TELEMATICO AVANTGARDE S.r.l.
info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO NETWORK SERVICES S.r.l.
isaco-scr1@pecisaco.it

Spett.le SERMETRA S.Cons.p.A.
sermetra@legalmail.it

Spett.le SERMETRANET SERVICE S.r.l.
sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET S.p.A.
direzione.stanet@legalmail.it

OGGETTO: Tasse automobilistiche - Decreto Legge 5 agosto 2024, n. 108 - “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” - *Rottamazione-quater* - Differimento termine pagamento.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 182 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il provvedimento in oggetto, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, che contiene tra l'altro disposizioni in materia di Definizione agevolata delle cartelle (cfr. da ultimo la nota DPFA 1418/24 del 4/03/2024).

L'art. 6, rubricato “Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024”, dispone che *il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 197/22, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197/22 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024*. Considerata la “tolleranza” di 5 giorni e la proroga dei termini scadenti in giorno festivo, di fatto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì **23 settembre 2024**.

Via Marsala 8, 00185 Roma
T +39 06 49981
C.F. 00493410583 – P. IVA 00907501001
www.aci.it



In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Nel segnalare, per maggiori dettagli, la pagina dedicata del [sito istituzionale](#) di Agenzia delle Entrate Riscossione, si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE